

LO SPORTELLLO DEL CITTADINO

Torna l'obbligo della mediazione, quando e come utilizzarla

È vero che è tornata la mediazione come tentativo per ridurre il numero delle cause civili?

Dopo il vaglio di incostituzionalità della norma che aveva introdotto la mediazione, il legislatore ci riprova. Infatti, con la legge n. 98/2013 è stato convertito il nuovo testo che disciplina la mediazione quale procedura obbligatoria da intraprendere prima di promuovere determinate cause civili.

La nuova norma ricalca per la gran parte il precedente testo ma presenta anche alcune rilevanti novità.

Le materie per le quali la mediazione diventa obbligatoria sono praticamente le stesse e cioè: questioni in materia di condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria o vero da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Anche di fronte a queste materie per le quali, come detto, la mediazione è ora obbligatoria, rimane la possibilità di attivare direttamente alcune procedure quali l'ingunzione (strumento tipico per il recupero del credito) e l'opposizione a decreto ingiuntivo, i procedimenti di sfratto, la procedura di accertamento tecnico volto alla conciliazione (art. 696 bis Codice di procedura civile), i procedimenti possessori, i procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata, i procedimenti in camera di

consiglio e l'azione civile esercitata nel processo penale.

L'obbligatorietà della mediazione non preclude, inoltre, la possibilità di chiedere l'emissione di provvedimenti d'urgenza e cautelari ovvero di trascrivere la domanda giudiziale.

La mediazione deve essere svolta da un organo di mediazione presente nel territorio in cui è competente il giudice a decidere della eventuale causa.

Tutti gli avvocati iscritti all'albo sono mediatori per diritto.

La durata massima della procedura è di tre mesi decorrenti dal giorno del deposito della domanda.

Se al primo incontro la controparte non si presenta il giudice può desumere da tale comportamento argomenti di prova ai fini della decisione finale.

Inoltre per la parte, che non ha partecipato alla mediazione ma si è poi costituita nella causa civile, è prevista una condanna al pagamento di una somma di denaro pari all'importo del contributo unificato e cioè della tassa statale che viene versata per poter iniziare una causa.

Le parti devono partecipare alla mediazione con un proprio avvocato. Interessante è il fatto che l'accordo, sottoscritto dalle parti e dei rispettivi avvocati, costituisce titolo esecutivo e titolo per iscriverne ipoteca. Se non viene raggiunta la mediazione

le parti possono, ovviamente, promuovere il giudizio civile. In tal caso però, se il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde al contenuto della proposta che era stata formulata in sede di mediazione, il giudice condannerà la parte vincitrice che ha rifiutato la proposta a rifondere alla controparte le spese legali e le spese di mediazione. Condannerà inoltre la parte vincitrice ad una sanzione pecuniaria pari all'importo del contributo unificato. Lo stesso può accadere se la sentenza non si discosta di molto dalla proposta, non accettata, formulata in sede di mediazione.

È opportuno quindi valutare con attenzione le proposte avanzate dalla controparte durante la procedura di mediazione.

Se non viene attivata la mediazione la causa è improcedibile. La improcedibilità può essere eccepita da controparte o d'ufficio dal giudice. In tal caso il giudice concederà alle parti un termine per attivare la procedura di mediazione.

La finalità della norma dovrebbe essere quella di ridurre il carico delle cause civili. Sull'efficacia di questo strumento, tuttavia, non ha certezza neppure il Legislatore il quale ha limitato la validità della norma ad un periodo di quattro anni, con una valutazione intermedia dopo due per verificarne l'effetto rispetto al carico dei Tribunali.

Avv. Giuliano Chiaventone
Studio Chiaventone & Associati

PATRIMONI C'è un fondo che tutela i beni della famiglia

L'attività imprenditoriale di famiglia sta attraversando un momento di crisi e a mio marito è stato suggerito di costituire un fondo patrimoniale per tutelare almeno una parte dei nostri beni. Ma il fondo patrimoniale è davvero uno strumento utile a questo scopo?

Si tratta di una sorta di vincolo che si costituisce con atto notarile su determinati beni con finalità di destinare i beni in esso inseriti ai bisogni della famiglia e l'effetto è la conservazione di alcuni beni dall'attacco di crediti che siano sorti successivamente e per ragioni estranee ai bisogni della famiglia.

Il fondo patrimoniale non può essere comunque un escamotage per sottrarsi alla responsabilità derivante dai debiti contratti in precedenza. Infatti, sebbene tale vincolo sia opponibile anche nei confronti del fisco per quanto riguarda i debiti sorti prima della sua costituzione, se i creditori riescono a provare che tale fondo è stato creato al solo scopo di pregiudicare le loro ragioni potranno proporre azione revocatoria in Tribunale e se avranno la meglio la costituzione del vincolo sarà inefficace nei loro confronti e il comportamento del debitore passibile anche di sanzioni penali.

Avv. Rossetti Emanuela

FORMAZIONE A cosa serve il certificato di qualità

Perché è utile la certificazione di qualità nelle aziende di formazione o che si occupano di servizi?

La certificazione di qualità ISO 9001, ma non solo, è uno degli strumenti di gestione manageriale più efficaci che oggi ci sono a disposizione per le imprese. In particolare, quelle dei servizi del terziario e commerciali, oggi vedono un aumento dell'interesse per la qualità non solo del prodotto ma anche del servizio. Chi si occupa di formazione ha l'obiettivo di migliorare le conoscenze, competenze, processi di lavoro e quindi la competitività di persone e aziende, per questo un sistema di gestione per la qualità, certificato da un ente di parte terza, è senza dubbio una valida garanzia per i committenti e utenti di un'azienda che si occupa di formazione. Un sistema certificato può aiutare a personalizzare un vasto campo di proposte possibili, creando in un certo senso l'abito su misura per il corsista e l'azienda. Dare l'esempio sull'applicazione dei concetti che si propongono agli altri è una chiave importante per il successo anche della formazione.

Dott. Damiano Frasson
GRUEMP - Formazione
Consulenza Coaching

LAVORO Per l'interinale licenziato solo risarcimento

Sono un lavoratore a termine che è stato licenziato; nel caso in cui impugnò il licenziamento ed il giudice lo dichiarò illegittimo, cosa mi spetterebbe?

Il lavoratore a tempo determinato che venga licenziato illegittimamente dal datore di lavoro ha diritto al solo risarcimento del danno, che è pari alle mensilità maturate fino alla scadenza naturale del contratto; non ha invece diritto all'indennità sostitutiva del preavviso. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24335 del 29 ottobre 2013, ha infatti precisato che l'indennità sostitutiva del preavviso è dovuta solamente nell'ipotesi di un licenziamento nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mentre non è dovuta nell'ipotesi di un licenziamento nell'ambito di un contratto a termine. Osserva la Corte che nel caso di contratto a termine il lavoratore non viene a perdere in termini economici e di certezza circa il momento finale del rapporto, risultando integralmente risarcita l'illegittima risoluzione ante tempus dalla corrispondenza delle retribuzioni maturate successivamente al recesso e sino alla scadenza del rapporto.

Avv. Massimo Menegotto

In collaborazione con

Professionisti.it

www.professionisti.it - Numero Verde 800 901 335

Email: info@professionisti.it

Santa Maria: incredibile come da una richiesta che ho fatto per portare un beneficio alla nostra comunità, tra l'altro racconterà negli incontri pubblici con i cittadini organizzati dall'amministrazione comunale. Sergio Roppa abbia sfoderato una serie di elementi per attaccare me e l'operato dell'attuale Giunta. Questo atteggiamento è tipico del gruppo di minoranza del quale fa parte: attaccare e screditare il lavoro di questa amministrazione a tutti i costi con strumentalizzazioni.

Io e questa giunta ci siamo sempre presi le nostre responsabilità e senza illudere nessuno. A questo proposito sono state diverse le manutenzioni e gli interventi di manutenzione svolti in questi anni anche grazie all'operato della Protezione Civile: quanto alla segnalazione del gruppo di minoranza abbiamo avuto modo di parlare anche con i privati coinvolti e quanto prima

colparla e quella che lo riguarda direttamente.

Igor Treleani

Sindaco di Santa Maria la Longa

PORTOFINO

Il ponte sul Meduna

Leggo che il cavalcavia, progettato per scavalcare la Potribana nel comune di Zoppola allo scoppio appunto di haipassare la Ss13 per coloro che risiedono nei pressi di Ponte Meduna e vie adiacenti, è stato eliminato. Oggi queste persone per recarsi a Portofino sono costrette a raggiungere la grande rotonda di Moro e poi tornare indietro con conseguente maggior allungamento per percorso (circa 5 chilometri). Quindi un'altra opera messa in campo dalla precedente amministrazione Tondo viene giustamente eliminata. Erano stati preventivati tremilioni e seicentomila euro.

La nuova amministrazione sta appunto rivalutando attentamente quelle opere che erano state programmate dalla precedente gestione e che oggi appaiono non prioritarie o addirittura non necessarie. Mi chiedo allora quando si prenderà in seria considerazione la realizzazione del nuovo ponte sul fiume Meduna. Quello attuale presenta non pochi problemi di viabilità e, di fatto, vanifica in parte il grosso lavoro che si è fatto a monte ed a valle dell'attuale manufatto con la realizzazione di allargamento della carreggiata centrale associata alle due compianari. Questo ponte, non ci vuole un esperto in ingegneria civile, è inadeguato ed insicuro. La sua scarsa capacità di contenere e gestire tutto il volume di traffico pesante e non solo è sotto gli occhi di tutti e le lunghe code che a volte si concentrano al suo imbocco sono la dimostrazione palese di trovarci di fronte al classico collo di bottiglia. Sono sicuro che la nuova giunta prenderà in seria considerazione la realizzazione del nuovo ponte sul fiume Meduna anche sarà alquanto oneroso il suo costo in un periodo di forte congiuntura economica. Forse con qualche sforziciata sulle programmate opere previste dalla precedente amministrazione si troveranno le risorse per realizzare il nuovo ponte che, non di-

mentichiamo, è una delle principali porte di ingresso della città di Portofino.

Mario Pinto
Portofino

La scienza e la fede

Molti scienziati affermano che prima della nascita dell'Universo non c'era nulla, nemmeno lo spazio e il tempo. Questo fatto avvalorà ciò che la teologia cattolica afferma da molti anni, cioè che Dio ha creato il mondo dal nulla. Lo scienziato non crede in un Dio-Creatore e che è orientato ad aderire alla teoria

le idee concepite dalla nostra mente. Sostenendo che prima dell'Universo non c'era lo spazio e il tempo e nemmeno la materia o l'energia, si ammette che il Tutto è nato "ex-nihilo". Se si nega l'esistenza di un Creatore il concetto è in contraddizione con ogni forma di logica basata su principi fondamentali sulla quale è costruita.

Chi invece crede nell'esistenza di un Dio creatore ammette l'esistenza di una Causa trascendente che non è legata né allo spazio né al tempo né ad ogni forma di energia esistente che la scienza riesce ad individuare. Dio, quindi rimane il trascendente, come insegna la teologia classica, ed è per questo che è la Causa prima di ogni forma di esistenza. Non è energia o materia ma è l'Essere puro, Causa e di "per se in essere" qualsiasi quiddità.

Angelo Piai
Civitate

Ruotare spesso i fornitori Regola d'oro in condominio

Come si tengono sotto controllo le spese condominiali? Nella gestione di un condominio svariate questioni vengono affrontate con grande frequenza e nella stragrande maggioranza dei casi i condomi- ni si scontrano relativamente al loro aspetto economico. Molte sono le proposte che potrebbero concretamente migliorare la vita condominiale ma spesso vengono bloccate unicamente per il loro costo. Ritengo che una oculata gestione della spesa rientri di diritto nel concetto di gestione attuata dal "buon padre di famiglia" e ritengo anche corretto da parte del Consi-

glio dei condomini o dell'Assemblea tutta andare a valutare le spese sostenute ordinariamente a bilancio e richiedere, a cadenze biennali o triennali, nuovi preventivi appimate ditte nel settore di interesse soprattutto per le spese di manutenzione programmata. E questo sia per confrontare se i servizi che il condominio sta pagando sono in linea con i prezzi di mercato sia per valutare eventualmente il cambio di azienda fornitrice con altra di minore costo o di pari costo ma che garantisca all'edilizia prodotta o servizio. Le aziende che lavorano per il condominio dovrebbero essere propositi-

ve in merito a nuovi servizi o nuovi prodotti offerti che potrebbero interessare i condomini e che potrebbero, magari perché avanzati tecnologicamente, portare miglioramenti ai servizi comuni e alla vita condominiale nel suo complesso. L'innovazione infatti aiuta a risparmiare sulle spese del condominio. Immagino di dover apporre una luce nel giardino condominiale. Dovremmo prevedere di scavare in mezzo al giardino, portare fisicamente il collegamento, installare la luminaria e rimbarbare il tutto richiedendo regolare certificato di conformità delle opere. Tutto questo comporterebbe

costi al condominio e disagio per i condomini. Oggi risulta più conveniente valutare luci solari che non devono essere alimentate e che sono già certificate come prodotto. Persiano al combinatore Gsm da installarsi presso gli ascensori al posto dei contratti telefonari a cave. L'attenzione all'innovazione può portare in effetti a opportunità di risparmio e comodità di gestione.

Vito Savino
ragioniere

In che consiste il reintegro per un interinale

Sono un lavoratore a termine che è stato licenziato; nel caso in cui impugnò il licenzia-

mento ed il giudice lo dichiarò illegittimo, cosa mi spetterebbe? Il lavoratore a tempo determinato che venga licenziato illegittimamente dal datore di lavoro ha diritto al solo risarcimento del danno, che è pari alle mensilità maturate fino alla scadenza naturale del contratto; non ha invece diritto all'indennità sostitutiva del preavviso. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24335 del 29 ottobre 2013, ha infatti precisato che l'indennità sostitutiva del preavviso è dovuta solamente nell'ipotesi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mentre non è dovuta nell'ipotesi di un licenziamento nell'ambito di un contratto a termine. Osserva giustamente la Corte che, mentre il preavviso è espressamente previsto dal legislatore nell'ipotesi di contratto a tempo indeterminato (articolo 2118 c.c.), trovando giustificazione, per il lavora-

In collaborazione con
Professionisti.it
il primo network dei professionisti in Italia
www.professionisti.it
Numero Verde 800 901 335
Email: info@professionisti.it

tore, nel fatto che il medesimo, trovandosi privo di occupazione, deve essere messo in grado di ricercare un nuovo posto di lavoro, non altrettanto può dirsi per il contratto a termine nel quale, viceversa, il lavoratore nulla viene a perdere in termini economici e di certezza circa il momento finale del rapporto, risultando integralmente ristorata l'illegittima risoluzione ante tempus dalla corresponsione delle retribuzioni maturate successivamente al recesso e sino alla scadenza del rapporto.

Massimo Menegotto
avvocato